



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLECINE 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

Prot. 0005368 del 21/08/2019

Reg. Ord. 89/2019

Rif. P. v. n. 26/14 del 05/08/2014

A [REDACTED]

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)

IL SINDACO

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa del 05/08/2014, n. 26/14 Reg. Comando Stazione Forestale di Borbona, elevato a carico [REDACTED], per violazione ex art. 84, comma 2, R.G. Lazio 28/10/2002 n°39. Segnatamente, gli operanti forestali in servizio il 23 luglio 2014 alle ore 10.35 in località “Pratelle” del Comune di Borbona (RI) accertavano che: *“il rubricato assegnatario del lotto n°78 dell'uso civico del Comune di Borbona, stagione silvana 2012/2013, non ha provveduto al concentramento e/o sgombero della tagliata dai prodotti legnosi su una superficie ragguagliata di mq 725 per un quantitativo di legname stimato in tonnellate 2,3. Il taglio risulta essere stato regolarmente autorizzato dagli Enti competenti”*.

Premesso che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

Considerato che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

Preso atto che il succitato verbale di accertamento di violazione amministrativa è stato regolarmente notificato ai sensi di legge e nei termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore, come sopra generalizzato, mediante notifica del verbale a mani proprie in data 16.08.2014;

Considerato che il suddetto verbale di accertamento prevedeva possibilità di effettuare entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto il pagamento in misura ridotta più favorevole al trasgressore, pari ad Euro 172,15 (centosettantadue/15);

Dato atto che l'interessato non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

Preso atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981, richiesta di essere sentito/a personalmente dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

Constatato che l'interessato/a si è avvalso/a della facoltà di produrre per iscritto ed ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 proprie memorie difensive, in cui ha contestato l'errata qualificazione del luogo in cui si è svolto l'uso civico adducendo che non si trattava di fustaia nonché per le particolari ed avverse condizioni meteorologiche e per la difficile raggiungibilità, con mezzi meccanici, del lotto assegnato;

Rilevato che le anzidette deduzioni offerte dal trasgressore sono state depositate in data 23.09.2014 con nota avente protocollo n°3483, e quindi oltre il termine perentorio dei 30 giorni previsti dalla data di notifica del verbale di accertamento e, pertanto, devono ritenersi inutilizzabili e/o inammissibili;

Considerato che i succitati scritti difensivi sono stati comunque adeguatamente esaminati;

Esaminato il rapporto e controdeduzioni del Corpo Forestale dello Stato datati 12.03.2015 (ricevute dal Comune di Borbona il 17.03.2015 avente prot. N°951) nonché in data 21.04.2016 con nota avente protocollo n°1885, laddove si evidenziava che le motivazioni addotte dal trasgressore non corrispondono al vero in quanto *“l'area di taglio n° 3, assegnata dal Comune per i lotti dal n°64 al n°100, come da progetto di taglio, è costituita da ceduo invecchiato con porzioni di fustaia transitoria”*;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta fondato e provato l'accertamento della violazione di cui sopra;

Valutate le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento n. 26/14 del 05/08/2014;

Rilevato che l'art. 84, comma 2, della L.R. Lazio del 28.10.2022 n°39 prevede per la violazione *de qua* una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 516,46 oltre agli aumenti previsti dall'art. 139, comma 1, lett C) del regolamento regionale Lazio n°7/2005;

Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura minima edittale prevista, pari alla somma di euro 103,29 (centotre/29), oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di euro 18,30 (diciotto/30);

Ritenuto: - che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertamento n. 26/14 Reg. Comando Stazione Forestale di Borbona, in quanto notificato al trasgressore mediante notificazione a mani dello stesso, entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi, nella sua disponibilità;

- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.L. 189 del 17.10.2016 conv. In Legge 229 del 15.12.2016;

ORDINA

a [REDACTED]
[REDACTED] di versare la somma di Euro 103,29 (centotre/29) quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 84, comma 2, L.R. Lazio 28.10.2002 n° 39 per la violazione dell'art. 67 Reg. Reg.le n°7/05, oltre ad Euro 18,30 (diciotto/30) per spese di procedura e notifica del presente atto, per un totale, quindi, di Euro **121,59** (centoventuno/59)

INGIUNGE

a [REDACTED]
[REDACTED], di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro **121,59** (centoventuno/59) mediante:

- versamento di **Euro 103,29 (centotre/29)** a mezzo di c/c postale n. **82378001** intestato alla **Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Servizio di Tesoreria – Via R.R. Garibaldi n°7 Roma;**

- versamento di **Euro 18,30 (diciotto/30)** a mezzo di c/c postale n. **14984025** intestato a **Comune di Borbona – Servizio Tesoreria;**

entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.

Nella causale dovrà essere specificato: **“Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 89/2019 rif. Verbale Amministrativo n. 26/14 del 05/08/2014”.**

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di Pace di Rieti, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981;

che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Borbona per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore, nonché inviata per competenza alla Regione Lazio – Area Federalismo Fiscale – ai sensi dell'art. 5 L.R. 30/94.

Dalla residenza Municipale li, 20/08/2019

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)
